

ECC.MO TRIBUNALE DI MONZA– SEZ. LAVORO

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Proposto dalla Sig.ra **Sannella Daniela Graziella**, nata a Catania il 21.12.1968 ed ivi residente alla Via Francesco Fusco n. 35, C.F. SNNDLG68T61C351L, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale (C.F. VTLNNF48B08C351R – Indirizzo di P.E.C.: antoniofrancesco.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095.388763) ed elettivamente domiciliata in Seregno (MB) alla via Stoppani n. 31 (presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Galli).

L'Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale dichiara di volere ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni da parte della Cancelleria al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicati

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale *p.t.*;
- **Ambito Territoriale per la Provincia di Milano**, in persona del Dirigente *p.t.*

E nei confronti

- di tutti i docenti, appartenenti alla classe di concorso EEEE-Scuola primaria, immessi in ruolo nella Fase B del Piano straordinario di assunzioni 2015/2016 da Graduatorie ad Esaurimento e coinvolti nel piano di mobilità previsto per l'a.s. 2016/2017, i quali, per l'ipotesi di accoglimento del presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente



Per la riforma

dell'**Ordinanza del 13.04.2017**, comunicata a mezzo P.E.C. in data 18.04.2017, resa dal Tribunale Civile di Monza-Sez. Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Serena Sommariva, nel procedimento iscritto al R.G. n. 468/2017, di rigetto del Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Sig.ra Sannella Daniela Graziella diretto ad ottenere una pronuncia di accertamento, previa di disapplicazione delle disposizioni di cui alle “Note Comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016-2017 nella parte in cui dispone che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, del diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, *“del servizio di insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario dall’a.s. 1998/1999 all’a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale”* con conseguente riconoscimento di ulteriori 57 punti nella graduatoria di mobilità del personale docente e relativa attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Fatto

La Sig.ra Sannella Daniela Graziella è iscritta, sin dal 2002, nelle graduatorie di III fascia per l’assunzione a tempo determinato ed indeterminato nella scuola primaria (istituite quali “graduatorie permanenti” dalla Legge n. 124/1999 e trasformate in “graduatorie ad esaurimento” dalla Legge n. 296/2006).

Dall’a.s. 1998/1999 all’a.s. 2014/2015 la ricorrente ha svolto servizio presso la Scuola Primaria Paritaria “San Francesco” di Misterbianco, riconosciuta “Scuola Paritaria” giusta D.A., sì come risulta dall’archivio dell’area istruzione del sito Internet del MIUR.

Una tale “opzione” trovava piena giustificazione nella disciplina dettata dalla Legge n. 62/2000 (*“Norme per la parità scolastica”*), nonché nelle previsioni di cui



all'art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001, a tenore del quale *“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

In data 15.07.2015 la ricorrente, giusta stipula di contratto a tempo indeterminato, veniva assunta dal Ministero resistente con decorrenza giuridica 01.09.2015 ed assegnata, per l'a.s. 2015/2016, presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Accettata la superiore sede provvisoria (per l'anno di prova) ai soli fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente presentava richiesta di differimento di presa in servizio al 31.8.2016 poiché già in servizio, per quell'anno scolastico (2015/2016), presso l'Istituto San Francesco di Misterbianco.

Di poi, il M.I.U.R., in applicazione del CCNI del 08.04.2016, con Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dettava la disciplina del Piano straordinario di mobilità, nel rispetto della cui tempistica indicata la ricorrente inoltrava domanda di mobilità con allegata documentazione, tra cui l'Allegato D ove precisava di “avere maturato diciannove anni di servizio pre-ruolo” presso l'Istituto “San Francesco” di Misterbianco.

Il M.I.U.R. comunicava alla ricorrente il punteggio attribuitole dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, pari a 15 punti, oltre i 6 punti per il comune ricongiungimento.

In sostanza, alla docente Sannella venivano riconosciuti solo 12 punti per i titoli posseduti (in quanto vincitrice di concorso del Personale Docente per la scuola elementare bandito dal Provveditorato di Catania ai sensi del D.D.G. del 02.04.1999) più altri 3 punti per l'insegnamento della lingua straniera senza in alcun



modo tener conto dei 19 anni di servizio, dichiarati in domanda, svolti quale docente presso l'Istituto Paritario "San Francesco" di Misterbianco.

La superiore (erronea) "decisione" assunta dal Ministero resistente, per come sarà meglio argomentato più in appresso, troverebbe, a suo dire, sostegno nelle <<NOTE COMUNI>> riportate in calce alla "Tabella di Valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente" del CCNI, secondo cui ***"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"***.

In conseguenza della suddetta arbitraria statuizione, in data 24.08.2016 veniva comunicata alla ricorrente l'assegnazione, per l'a.s. 2016/2017, della nuova sede scolastica: VIMODRONE (AMBITO LOM0000024).

Invero una corretta valutazione del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente avrebbe determinato l'attribuzione del giusto punteggio, con conseguente assegnazione di una sede definitiva (verosimilmente in Sicilia) che rispecchiasse detto corretto punteggio.

Al fine di far valere le proprie ragioni ed ottenere un provvedimento cautelare, la Sig.ra Sannella Daniela Graziella, in data 06.10.2016, depositava ricorso corredato da istanza *ex art. 700 c.p.c.* dinanzi al Tribunale Civile di Catania-Sezione Lavoro.

La causa veniva iscritta al R.G. n. 9461/2016 ed assegnata al Giudice Dott.ssa Antonella Resta la quale fissava al 18.01.2017 l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare, contestualmente fissando il merito all'udienza del 10.10.2018.

Celebrata l'udienza relativa all'istanza cautelare, il Giudice adito con Ordinanza del 20.02.2017 rigettava il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* sul rilievo preliminare della propria incompetenza territoriale essendo stata la ricorrente assegnata definitivamente, per



l'a.s. 2016/2017, all'ambito territoriale della provincia di Milano con conseguente competenza del Tribunale di Monza, nel cui distretto risulta compreso il Comune di Vimodrone, per il resto anticipando l'udienza di merito al 08.05.2017.

Permanendo le esigenze cautelari l'odierna ricorrente riproponeva ricorso ex art. 700 c.p.c innanzi al Tribunale di Monza-Sez. Lavoro e la causa assegnata al giudice dott.ssa Serena Sommariva.

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.04.2017, con Ordinanza del 13.04.2017– comunicata tramite P.E.C. in data 18.04.2017– rigettava il proposto ricorso, ritenendo insussistente il requisito del *fumus boni iuris* e ritenendo dubbia la sussistenza del *periculum in mora*.

Il superiore provvedimento cautelare si palesa gravemente erroneo e fortemente lesivo delle ragioni della ricorrente e, pertanto, se ne chiede la riforma per le seguenti ragioni in

Diritto

Fumus boni iuris

In via preliminare preme evidenziare come il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prima istanza al fine di giungere ad una pronuncia di rigetto appare del tutto privo di fondamento, normativo e giurisprudenziale.

Ha ritenuto, in particolare, il Giudice che il servizio svolto dalla ricorrente presso le scuole paritarie non possa in alcun modo essere equiparato a quello svolto presso le scuole statali, perché “*servizio prestato presso un ente privato*”.

Il superiore mancato riconoscimento troverebbe fondamento, a suo dire, nella disposizione di cui al comma 1 dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994 (che riproduce gli artt. 1 e 2 del d.l. 370/1970, convertito in Legge n. 576/1970), a tenore del quale << *Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio*



prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo >> nonché al comma 3, secondo cui << Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali >>.

Ebbene, nonostante la chiara *voluntas legis* promanante dalle superiori disposizioni, il Primo Decidente, confortato da un isolato pronunciamento giurisprudenziale, ha ritenuto la stessa non suscettibile di interpretazione analogica con riguardo ai servizi prestati presso gli istituti paritari, ritenendo “irrilevanti” le disposizioni in tal senso dettate dalla Legge n. 62/2000 e dal D.L. n. 250/2005.

In particolare, come noto, la prima (L. 62/2000) ha espressamente previsto che “*Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*” le quali, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, “*svolgono un servizio pubblico*”, mentre la seconda (D.L. 250/2005), al suo art. 1 bis, ha precisato che “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie*”.

Parimenti “irrilevante”, secondo il Giudice del ricorso ex art. 700 c.p.c., appare



l'equiparazione dei servizi statali e paritari operata dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001 *“ai fini dell'integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente”*.

Ora, una corretta interpretazione delle norme sopra richiamate rende evidente l'erroneità del ragionamento seguito dal Primo Decidente.

D'altronde, per come di qui a breve ci si appresta a dimostrare, il divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici “paritari” contrasta con l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con che si è palesemente inteso evidenziare la piena equiparazione giuridica di tali istituti gestiti dallo Stato, proprio in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui essi sono sottoposti da parte dello Stato medesimo.

Il superiore riconoscimento del servizio agli effetti della carriera è stato inizialmente disciplinato, come sopra anticipato, dal D. Lgs n. 297/1994 che, al suo art. 485, commi 1 e 3, ha stabilito che il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate è riconosciuto come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Successivamente la Legge 10 Marzo 2000, n. 62 (*“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*), al suo art. 1, comma 1, ha previsto che *“Il sistema nazionale di istruzione ... omissis ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*, precisando al successivo comma 3 che le scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”.

La piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello prestato alle dipendenze di un istituto privato paritario risulta viepiù garantito dalla prescrizione di cui alla Circolare Ministeriale 15 giugno 2000, n. 163, a tenore



della quale, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”*, nonché *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*.

La Legge sulla Parità Scolastica (n. 62/2000), attraverso il Decreto Legge n. 255/2001 all'art. 2.2, convertito in Legge 333/01 ha disposto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, (norma riconosciuta legittima e costituzionale dal Consiglio di Stato con la Sentenza n.1102/2002), dando così pari dignità al servizio prestato nelle scuole paritarie.

Si aggiunga, ancora, come l'art.1 bis D.L. 250/05, precisa che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”*.

Da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 0069064 del 04.08.2010 ha espressamente riconosciuto che la Legge n. 62/2000 << *nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 ... omissis ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 05.12.2005, n. 250 convertito, con modificazioni, nella Legge 03.02.2006, n. 27, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione,*



pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali >>.

Equiparazione riconosciuta dalla stessa giurisprudenza la quale ha statuito che << Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica a disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute”, ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato – conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.

Equiparazione, quest’ultima, ulteriormente comprovata:

- a) dal disposto dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”;*
- b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 04/08/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei*



servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297" >> (Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, Sentenza 4 marzo 2014, n. 64).

Orbene, il superiore quadro normativo, avvalorato dall'ermeneutica giurisprudenziale, contrariamente a quanto statuito dal Primo Decidente, assevera la piena equiparazione tra i servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali e quelli presati presso le scuole paritarie.

L'ulteriore giurisprudenza formatasi sul punto ha statuito che *<<Al fine di escludere la valutazione dei servizi di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. 297/1994 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate ed ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie">> (Ordinanza Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, 11 luglio 2016; Ordinanza Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 20 luglio 2016).*

Ciò che dimostra, viepiù, l'errore in cui è incorso il Giudice allorché, alla luce di una (evidentemente fallace) interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 485 D. Lgs. 297/1994, ha ritenuto non equiparabile il servizio svolto presso le scuole paritarie e quello svolto presso quelle statali.



Orientamento giurisprudenziale confermato, di recente, dal **Tribunale di Taranto con Ordinanza del 12.01.2017** con che si è ordinato alle *<<amministrazioni convenute di valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, degli ulteriori 42 punti corrispondenti, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità >>.*

Chiaro, dunque, come la mancata piena valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 della Costituzione), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.

Discriminazione che, oggi, nella non temuta ipotesi di conferma del presente pronunciamento cautelare, verrebbe avvalorata alla luce dei numerosi pronunciamenti positivi con che svariati Tribunali hanno riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie e, per l'effetto, disposto l'aggiornamento delle relative graduatorie.

Sul punto, il **Tribunale di Milano-Sez. Lavoro**, con **Sentenza del 12.01.2017 n. 66** ha disposto che *<< Non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti*



paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della P.A. (art. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che in sede di ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche >>.

Parimenti erronea appare l'Ordinanza oggi reclamata nella parte in cui il Giudice ha statuito che <<*è necessario distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella GAE, dal riconoscimento ai fini economici, dopo l'assunzione con immissione in ruolo, ossia ai fini dell'anzianità di servizio. E, invero, se l'insegnamento presso le scuole statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, ciò non comporta che tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di un'anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali* >>.

Sul punto, la recentissima **Sentenza n. 2864 del 23.03.2017 del Tribunale di Roma-Sez. Lavoro** ha statuito il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto, sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera, il servizio di insegnamento pre-ruolo svolto presso la scuola paritaria con condanna del MIUR al pagamento delle maggiori retribuzioni maturate.

Da ultimo, non può trovare accoglimento l'affermazione del Primo Decidente secondo cui <<*nella disciplina di cui alla L n. 62/2000 la "parità" è riferita all'aspetto funzionale ed organizzativo degli "apparati" privati considerati dalla norma, ai fini dell'erogazione del servizio scolastico, mentre non esiste una*



equiparazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente >>.

Invero, la parificazione dei servizi costituisce un logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa.

Tale equiparazione risulta avvalorata da quanto previsto dall'art.2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che << *I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali* >>, nonchè dal Parere della Ragioneria Generale dello Stato del 04.10.2010 secondo cui l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nulla ha modificato in merito al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle istituzioni non statali paritarie che continuano, quindi, ad essere valutabili, ai fini giuridici ed economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs n. 297/1994.

Le superiori argomentazioni comprovano la sussistenza del *fumus boni iuris* e, conseguentemente, l'erroneità *in toto* dell'Ordinanza oggetto del presente reclamo.

Periculum in mora

L'Ordinanza di rigetto merita di essere riformata anche nella parte in cui il Giudice ha ritenuto dubbia la sussistenza del *periculum in mora*.

Ha ritenuto, in particolare, il Primo Decidente non fornita la prova, ad opera della ricorrente, che l'attribuzione del punteggio richiesto le avrebbe consentito di ottenere il trasferimento presso uno degli Ambiti territoriali della Sicilia dalla stessa indicati in via prioritaria.



Al contrario, invece, ha ritenuto sufficiente, ai fini della pronuncia di rigetto, la mera affermazione del MIUR secondo cui << *Nessun docente che ha partecipato alla mobilità nella Fase C ha ottenuto di essere trasferito nella predetta regione*>>.

Peraltro, ci si permette di segnalare che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice, la difesa del Ministero si sia limitata ad affermare solo che << *ben poche erano le possibilità di ottenere una cattedra nel posto desiderato* >>.

Null'altro!

Ora, la scrivente difesa ha sostenuto – e continua a sostenere in questa sede – che se il riconoscimento di soli 15 punti ha consentito alla ricorrente di essere assegnata al 9° Ambito Territoriale prescelto (il primo dopo gli otto della Sicilia), verosimilmente (se non quasi certamente) l'attribuzione, in sede giurisdizionale, degli ulteriori 57 punti le permetterebbe di essere assegnata ad uno degli Ambiti della Regione Sicilia.

Esigenza cautelare oggi maggiormente pregnante alla luce della nuova procedura di mobilità dettata dall'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12.04.2017 la quale dispone, per l'a.s. 2017/2018, la presentazione della nuova domanda entro il 06.05.2017.

È evidente come, permanendo gli effetti negativi dell'Ordinanza quivi reclamata, la ricorrente si vedrebbe scavalcata (anche) da quei soggetti che, diversamente da lei, hanno ottenuto in sede giurisdizionale il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso istituti paritari.

Le superiori circostanze aggravano la già difficile situazione in cui versa la Sig.ra Sannella che per tutto l'anno scolastico 2016-2017 – e, permanendo tale situazione, anche per il prossimo anno scolastico – ha svolto la propria attività lavorativa ad oltre 1.000 Km da casa, lasciando a Catania una figlia minorenni e l'altra in età adolescenziale e dovendo, inoltre, sostenere spese di vitto, alloggio e viaggio che in



sostanza azzerano la retribuzione percepita con conseguente impossibilità di provvedere ai bisogni delle proprie figlie (**Ordinanza del 12.01.2017 Tribunale di Taranto**).

Pare, a questa difesa, come le superiori considerazioni mostrino già la sussistenza del *periculum in mora*.

Peraltro, così sconfessando le ragioni poste a base del rigetto, si evidenzia come numerosi sono stati i recentissimi precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, proprio in considerazione dei relativi << pregiudizi alla sfera dei diritti personali e familiari (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post) >> (**Tribunale di Napoli, Sez. Ferie Lavoro, Ordinanza n. 16877 del 06.09.2016; Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 28744 del 16.09.2016; Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 22967 del 01.09.2016**) .

In particolare, il **Tribunale di Ravenna** con **Ordinanza cautelare n. 3757 del 24.11.2016** ha stabilito che, in fattispecie come quella per cui è causa, il *periculum in mora* è in re ipsa, ritenendo legittimamente che il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari comporta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere patrimoniali e reddituali del lavoratore. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, la **Sig.ra Sannella Daniela Graziella**, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contraris reiects*, ritenuti sussistenti nella fattispecie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **accogliere** il presente reclamo e, per l'effetto, **riformare** l'Ordinanza del 13.04.2017 resa dal



Tribunale Civile di Monza – Sez. Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Serena Sommariva, nel procedimento iscritto al R.G. n. 468/2017 e, per l'effetto, **accertare e dichiarare**, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale e, quindi, **condannare** l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori 57 punti nella citata graduatoria di mobilità (per un totale di **72 punti**) nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si producono, offrendoli in comunicazione, i seguenti documenti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Ordinanza del 18.04.2017, resa dal Tribunale di Monza-Sez. Lavoro nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 468/2017 R.G.
- 3) Fascicolo di parte nel giudizio iscritto al n. 468/2017 R.G.;
- 4) Dispositivo Sentenza Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 2864 del 23.03.2017;
- 5) Sentenza Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 66 del 12.01.2017.

Catania, 03.05.2017

Avv. Prof. Antonio F.Vitale

Istanza per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 c.p.c.



Il sottoscritto Avv. Prof. Antonio Vitale, procuratore e difensore della Sig.ra Sannella Daniela Graziella, giusta procura in calce al ricorso sopra trascritto

premessò che

- *Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico paritario dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2014/2015 nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio statale, con conseguente attribuzione allo stesso della sede di servizio spettante gli in base al corretto punteggio di mobilità;*
- *Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia a coloro che in virtù della correzione del punteggio della sig.ra Sannella Daniela Graziella, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.*

Rilevato che

- *La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;*

Considerato che

- *La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;*
- *L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella statuizione del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 19 febbraio 1990, n. 106 secondo la quale "Non*



pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”;

- Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento per il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquistato la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso essendo evidente che da un sunto non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- La pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente;

- Il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello in via telematica;

- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis, Ordinanze TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- Anche i Tribunale di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in



controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un’area telematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria” (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro. Ordinanza del 01.09.2011)

Rilevato, infine, che

- *Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all’uopo, il sito del M.I.U.R. all’indirizzo:*
- *http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12;*

Tutto ciò premesso

- *Il sottoscritto avvocato fa istanza affinché Codesto Ecc.mo Collegio, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell’art. 151 c.p.c. , con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., voglia autorizzare la notifica del ricorso:*

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d’udienza su sito internet del M.I.U.R., nella parte all’uopo indicata;



2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della Legge n. 53 del 1994.

Catania, 03 maggio 2017

Avv. Prof. Antonio F. Vitale

